



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 103**

**della Giunta comunale**

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO N. 28711 RACC. 29.12.2017 DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRECEDENTEMENTE QUALIFICATI COME AREE SPORTIVE COLLOCATE IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.

---

Il giorno 26.04.2023 ad ore 08.48 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/117 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che la Giunta comunale, nella seduta del 25 luglio 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta del Servizio Gestione strade e parchi di riorganizzazione delle competenze relative alle modalità di gestione ed alle procedure di affidamento degli impianti sportivi e dei campi da gioco privi di rilevanza economica ubicati in adiacenza a parchi pubblici e aree verdi;

preso atto che dalla relazione presentata alla Giunta comunale dal Servizio Gestione strade e parchi di data 12 luglio 2022 emerge infatti che alcune strutture presenti nelle aree verdi del Comune di Trento, rientranti fino a tale momento nella competenza del Servizio proponente, presentano caratteristiche analoghe agli impianti sportivi di competenza del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita;

considerato pertanto che tali strutture, individuate dal Servizio come impianti sportivi privi di rilevanza economica, in cui viene svolta in prevalenza attività sportiva a carattere agonistico e/o dilettantistico-amatoriale, si collocano nell'ambito della Legge provinciale sullo sport (L.p. 4/2016) in relazione alla tipologia di utilizzo e alla necessaria caratterizzazione sportiva dei soggetti affidatari;

atteso pertanto che la Giunta comunale ha stabilito, per n. 5 strutture sportive specifiche, di uniformare le modalità di gestione e le procedure di affidamento a quelle applicate per gli impianti sportivi comunali di tipologia analoga attribuendone la competenza al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita;

preso atto che le strutture sportive di cui trattasi sono le seguenti:

- campo da calcio in erba sintetica sito in Strada di Montevaccino in loc. Montevaccino;
- campo da tennis sito in Piazzale Ergolding a Mattarello;
- impianto sportivo per il gioco delle bocce sito in Piazzale Ergolding a Mattarello;
- campo da tennis sito in loc. Sandrin a Vigo Meano;
- campo da tennis sito in località Candriai in adiacenza al Parco Cesana;

preso atto che, con l'esclusione del campo da tennis periferico sito in loc. Candriai per il quale non era stato individuato un gestore, gli altri impianti sportivi erano in precedenza affidati in gestione ad Associazioni sportive del territorio sulla base di contratti di servizio che prevedevano il diritto delle stesse ad introitare le tariffe pagate dagli utenti e ad utilizzare gratuitamente l'impianto per le proprie attività a compensazione delle mansioni manutentive e degli oneri gestionali;

atteso che i contratti di servizio sono scaduti da diversi anni e non sono stati rinnovati nelle forme consentite dalla normativa vigente;

dato atto pertanto che gli affidatari hanno ad oggi la disponibilità degli impianti senza un valido titolo giuridico;

considerato pertanto che risulta necessario procedere all'individuazione della modalità di gestione di tali impianti sportivi più idonea tra quelle consentite dalla normativa vigente, in luogo dei contratti di servizio non più utilizzabili per la gestione degli impianti di cui trattasi;

richiamato l'art. 30 della Legge provinciale sullo Sport 21.04.2016 n. 4 che definisce la gestione ordinaria degli impianti sportivi degli Enti locali;

considerato che il comma 1 del citato art. 30 prevede che "gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della L.p. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)";

atteso che l'art. 13 della L.p. 3/2006 disciplina la gestione dei "servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia" distinguendo tra servizi pubblici d'interesse economico e servizi pubblici privi di interesse economico;

dato atto che i servizi pubblici d'interesse economico, in base a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 13 della L.p. 3/2006, sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa Legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia;

considerato che i servizi pubblici privi d'interesse economico, come previsto dal comma 4 dell'art. 13 della L.p. 3/2006, oltre che nelle forme indicate dal comma 3, sono gestiti:

- a) direttamente;
- b) mediante affidamento diretto a Enti pubblici strumentali dei Comuni o della Comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) mediante Fondazioni o Associazioni costituite o partecipate dagli Enti locali nelle quali i componenti espressi dagli Enti locali negli Organi della Fondazione o dell'Associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;
- d) mediante affidamento ad Organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
- e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di Legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali;

richiamato inoltre il comma 2 dell'art. 30 della L.p. n. 4/2016 che stabilisce che "gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della L.p. 3/2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1";

considerato che gli impianti sportivi possono essere distinti in impianti con rilevanza economica, la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito ed in impianti sportivi privi di rilevanza economica, la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente;

dato atto che ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici;

considerato che la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate;

dato atto pertanto che gli impianti sportivi di cui trattasi non sono necessariamente inquadrabili nella categoria degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, come nel caso del campo da tennis sito nel parco di Mattarello che presenta caratteristiche tali da consentire potenzialmente una remunerazione, al pari di quanto avviene per gli altri impianti sportivi cittadini dedicati alla medesima disciplina;

preso atto che l'ANAC, nella deliberazione 14 dicembre 2016 n. 1300, ha chiarito che la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice degli appalti, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), mentre la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

atteso che nell'appalto di servizi oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo;

atteso pertanto che le possibili modalità di gestione degli impianti sportivi in oggetto, sulla base delle relative caratteristiche e della collocazione territoriale degli stessi e ai sensi del comma 1 dell'art. 30 L.p. 4/2016, sono le seguenti:

- affidamento in concessione previa procedura di gara con la predisposizione di un piano economico finanziario che garantisca l'equilibrio economico della gestione per gli impianti

sportivi che possono consentire una redditività potenziale, come il campo da tennis sito nel parco di Mattarello, considerata l'ubicazione centrale nella località, lo stato di manutenzione dell'impianto e la disponibilità di spogliatoi e servizi;

- appalto di servizi con introito delle tariffe da parte del Comune di Trento per gli impianti privi di rilevanza economica, come il campo calcio di Montevaccino, periferico e non regolamentare, i campi bocce di Mattarello, privi di redditività per la tipologia di attività sportiva svolta, ed il campo tennis di Vigo Meano, periferico e privo di servizi;
- patto di collaborazione con aggregazioni di cittadini disposti a farsi carico della gestione e della cura del campo da gioco per gli impianti privi di rilevanza economica, estremamente periferici, ed ove non sono presenti Associazioni sportive del territorio, come il campo tennis del parco Cesana a Candriai;

atteso che, come previsto dal citato comma 2 dell'art. 30, è possibile utilizzare altre modalità di gestione per gli impianti sportivi descritti, tra cui l'affidamento diretto a Enti pubblici strumentali, se viene dimostrato, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria, e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto alle modalità di affidamento in concessione o appalto;

considerato che il Comune di Trento, a far data dal 01.02.1998, ha demandato ad A.S.I.S. (Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento) la gestione di parte della propria impiantistica sportiva, regolando i rapporti con l'Azienda da ultimo con contratto di servizio 29.12.2017 n. 28711 racc.;

dato atto che l'eventuale affidamento della gestione ad A.S.I.S. deve pertanto dimostrare un livello qualitativo maggiore di quello assicurato dai soggetti del mondo sportivo ed una gestione più conveniente dal punto di vista economico finanziario;

considerato che per quanto riguarda il primo aspetto la gestione a mezzo dell'Azienda speciale garantisce:

- una gestione professionale di una pluralità di impianti sportivi con caratteristiche diverse, tenendo conto che al momento sono gestiti dall'Azienda n. 67 impianti sportivi (palestre, piscine, campi calcio, altri campi) affidati con contratto di servizio, n. 36 impianti (palestre e piscine) gestiti in orario extrascolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà comunale e n. 19 impianti (palestre e campi da calcio) gestiti in orario extrascolastico nelle scuole secondarie di secondo grado di proprietà provinciale;
- il rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza relative alle strutture e agli impianti tecnologici presenti;
- il rispetto della normativa sportiva e delle relative disposizioni regolamentari che presiedono allo svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- un servizio di vigilanza e custodia adeguato alle singole tipologie di strutture sportive;
- l'assegnazione degli spazi ai soggetti che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità che presiedono l'accesso al servizio pubblico, sulla base di criteri e regolamenti trasparenti, approvati dal Comune di Trento;
- l'acquisto dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva;

dato atto inoltre che tra gli indirizzi assegnati ad A.S.I.S. dal Consiglio comunale con deliberazione n. 147/2017, annualmente attuati e rendicontati dal Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. in sede di aggiornamento della Relazione tecnico-economica, vi è anche l'indirizzo "B - Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ad uso degli impianti sportivi", declinato nei seguenti obiettivi:

- assegnare gli spazi sportivi nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza, imparzialità sulla base di criteri e regole idonee in modo da coordinare e rispettare i diversi fabbisogni sportivi;
- mantenere costantemente monitorata l'adeguatezza alle mutevoli esigenze dell'utenza dei criteri per l'assegnazione degli spazi sportivi, presentando alla Giunta le eventuali proposte innovative o di aggiornamento;
- agire nell'ottica della responsabilizzazione reciproca fra A.S.I.S. e gli utenti (singoli o associati) nel garantire standard di qualità sempre elevati ed efficienza del servizio, nel rispetto degli impianti e delle attrezzature come "bene comune". A tal fine, prevedere nella Carta della qualità dei servizi e negli atti gestionali dell'Azienda, oltre a quanto già stabilito:
  - a) in caso di difformità negli obblighi, nella qualità e nelle caratteristiche del servizio erogato da A.S.I.S. forme di risarcimento progressive all'utenza ed eventuale obbligo di rimborso della tariffa pagata dall'utente;
  - b) in caso di danni dovuti a comportamenti o utilizzi non idonei da parte degli utenti una

- ulteriore riduzione dei punteggi di assegnazione degli impianti;
- ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi ricercando il punto di equilibrio fra esigenze delle singole Società sportive e interesse generale e fare particolare attenzione, nella distribuzione degli spazi sportivi, a tutti quei soggetti che:
    - promuovono la pratica sportiva dei giovani;
    - promuovono la pratica sportiva per la famiglia;
    - contribuiscono alla piena integrazione dei cittadini diversamente abili;
  - incrementare le presenze di utenza singola negli impianti ad utilizzo anche individuale (piscine, stadio del ghiaccio, centro fondo delle Viote), perseguendo tale obiettivo attraverso una politica di investimento che renda sempre più "attraenti" e sportivamente funzionali gli impianti (anche attraverso una politica di animazione delle strutture sportive);
  - ottimizzare e incrementare l'utilizzo degli impianti sportivi, nei periodi nei quali non vengono fruiti per attività sportive amatoriali e agonistiche, compresi i periodi estivi, con attività espositive, culturali, musicali, teatrali ed eventi vari, nonché con attività estive a favore di bambini e ragazzi;

dato atto pertanto che in merito alla qualità del servizio di gestione degli impianti sportivi, l'affidamento ad A.S.I.S. assicura una maggior imparzialità nell'assegnazione degli impianti ed una gestione unitaria orientata a garantire la miglior fruizione da parte di tutti gli utenti interessati;

considerato che riguardo all'equilibrio economico finanziario A.S.I.S. garantisce:

- una gestione economica e finanziaria efficiente ed efficace, attuando economie di scala derivanti da un'organizzazione unitaria dell'attività su una pluralità di complessi sportivi;
- l'applicazione di tariffe a copertura parziale dei costi di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Comune di Trento, finalizzate a consentire il più ampio accesso al servizio pubblico;

ritenuto pertanto che A.S.I.S., considerata la sua configurazione come Azienda speciale dedicata alla gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento, la sua mission e la sua esperienza, rappresenti il soggetto più idoneo per la gestione degli impianti sportivi in argomento;

considerato inoltre che ai sensi dell'art. 12 del Contratto di Servizio 29.12.2017 n. 28711 racc., A.S.I.S. ha facoltà di affidare a terzi, soggetti privati e/o Associazioni sportive, la realizzazione di opere e la fornitura di beni e servizi o singole attività relative allo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

dato atto quindi che A.S.I.S. potrà stipulare, previa pubblicazione di un bando, specifici contratti per l'esecuzione delle operazioni materiali di gestione (apertura, chiusura, custodia, pulizia, piccola manutenzione ...);

atteso pertanto che le realtà sportive del territorio, partecipando ai bandi predisposti da A.S.I.S., avranno la possibilità di continuare a svolgere, dietro corrispettivo, le operazioni che effettuavano ai sensi dei precedenti contratti stipulati dal Servizio Gestione strade e parchi;

ritenuto di escludere dall'affidamento ad A.S.I.S. l'impianto sportivo per il tennis di Candriai, in quanto, essendo un impianto periferico fruito da utenti individuali, i relativi costi per le operazioni necessarie a consentirne l'apertura e l'utilizzo non consentirebbero di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione;

dato atto che per l'impianto sportivo per il tennis di Candriai potranno essere valutati, in alternativa all'affidamento a soggetti del mondo sportivo, ai sensi dell'art. 30 della L.p. 4/2016, anche eventuali patti di collaborazione, ai sensi del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, che assicurino l'offerta alla collettività di un servizio pubblico economicamente sostenibile;

considerato infatti che sono in corso di formalizzazione alcune proposte di collaborazione per la gestione del campo da tennis sito in località Candriai in adiacenza al Parco Cesana, che se concretizzate, seguiranno l'iter previsto dall'apposito Regolamento;

considerato che l'art. 3, comma 3 del contratto di servizio con A.S.I.S., prevede che "Il Comune si riserva la facoltà di affidare con atto di Giunta ad A.S.I.S., previa informazione, la gestione di altri impianti sportivi di proprietà del Comune o posseduti dallo stesso ad altro titolo";

ritenuto pertanto di affidare ad A.S.I.S. la gestione dei seguenti impianti sportivi:

- campo da calcio in erba sintetica sito in Strada di Montevaccino in loc. Montevaccino;
- campo da tennis sito in Piazzale Ergolding a Mattarello;
- impianto sportivo per il gioco delle bocce sito in Piazzale Ergolding a Mattarello;
- campo da tennis sito in loc. Sandrin a Vigo Meano;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei

principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

## d e l i b e r a

1. di affidare ad A.S.I.S., per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 3 del contratto di servizio 29.12.2017 n. 28711 racc. e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30 della L.p. n. 4/2016, la gestione dei seguenti impianti sportivi, meglio descritti nelle relative schede identificative, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione:
  - campo da calcio in erba sintetica sito in Strada di Montevaccino in loc. Montevaccino;
  - campo da tennis sito in Piazzale Ergolding a Mattarello;
  - impianto sportivo per il gioco delle bocce sito in Piazzale Ergolding a Mattarello;
  - campo da tennis sito in loc. Sandrin a Vigo Meano;
2. di approvare n. 4 schede identificative degli impianti sportivi (Allegato n. 1) che integrano l'Allegato A del contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. di data 29.12.2017 n. 28711 racc.;
3. di valutare successivamente l'eventuale formalizzazione di patti di collaborazione con gruppi di cittadini, Associazioni, Enti o Organismi, ai sensi del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, per la gestione del Campo da tennis in erba sintetica, sito in località Candriai in adiacenza al Parco Cesana.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO N. 28711 RACC. 29.12.2017 DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRECEDENTEMENTE QUALIFICATI COME AREE SPORTIVE COLLOCATE IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 26.04.2023

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 117 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO N. 28711 RACC. 29.12.2017 DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRECEDENTEMENTE QUALIFICATI COME AREE SPORTIVE COLLOCATE IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di  
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20 aprile 2023



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 117 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO AD A.S.I.S., AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO N. 28711 RACC. 29.12.2017 DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRECEDENTEMENTE QUALIFICATI COME AREE SPORTIVE COLLOCATE IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.04.2023